



COMUNE DI MOMPANTERO

(Città Metropolitana di Torino)

Relazione Tecnico-Finanziaria

Sulla Preintesa in ordine alla Contrattazione Decentrata Integrativa anno 2023

La presente relazione tecnico-finanziaria è redatta al fine di individuare e quantificare i costi relativi alla Contrattazione Decentrata Integrativa 2023 (solo parte economica) e di attestare la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

Essa è limitata alle materia trattate nel contratto integrativo ed è articolata seguendo l'indice riportato nella circolare RGS n. 25 del 19.07.2012.

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Costituzione del fondo – Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2023 è stato costituito con determinazione del Responsabile dell'area amministrativa – contabile n.154 del 12.10.2023 e rettificato con determinazione n.174 del 28.11.2023.

Per la costituzione si è tenuto conto di quanto disposto dal CCNL del 21/05/2018 e dal CCNL del 16/11/2022 in particolare:

dall'art. 67 comma 1 “Fondo risorse decentrate: costituzione” che recita:

1. *A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettera b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.*

2. *L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:*

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione del servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile del Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando da capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale. Sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,20% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;

h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies.

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

dall'art.79 comma 1

lettera b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018.

lettera d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

I-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98 quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

dall'art.79 comma 3

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziante ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

Il personale in servizio alla data del 31.12.2015 da computare al fine del calcolo di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) è pari a n. 5 unità di personale (83,20 x 5) € 416,00.

Il personale in servizio alla data del 31.12.2018 da computare al fine del calcolo di cui all'art. 79, comma 1, è pari a n. 5 unità di personale (84,50 x 5) € 422,50.

Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato anni precedenti € 263,90

Differenziale PEO sul personale in essere al 01.03.2018 € 276,77

Differenziale PEO sul personale in essere al 01.01.2021 € 248,30

Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico del bilancio al 01.04.2023 € 3.558,52

La parte variabile del Fondo Risorse decentrate è costituita per il 2023:

- Integrazione 1,2 % MS 1997	€ 742,72
- Incentivi funzioni tecniche	€ 4.005,94
- Risorse recupero evasione	€ 557,60
- Incremento di € 84,50 per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2018 – anno 2021 recupero una tantum	€ 845,00
- Risparmi straordinario anno precedente	€ 603,21
- incremento 0,22% monte salari 2018 anno 2023	€ 339,33
- incremento 0,22% monte salari 2018 una tantum 2022	€ 339,33

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 15.229,16
Risorse variabili	€ 7.433,13
Residui anni precedenti	-----
Totale	€ 22.662,29

(Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità)

Descrizione	Importo
RISORSE STORICHE SOGGETTE AL LIMITE	
Importo unico consolidato anno 2017 – ART.67 comma 1 CCNL 2016-2018	€ 10.043,17
INCREMENTI STABILI SOGGETTE AL LIMITE	
Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato anni precedenti – ART.67 comma 2 lettera c)	€ 263,90
INCREMENTI NON SOGGETTI AL LIMITE	
Incremento € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 dal 2019 – ART.67 comma 2 lettera a)	€ 416,00
Differenziale progressioni economiche – ART.67 comma 2 lettera b)	€ 276,77
Incremento € 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2018 anno 2023	€ 422,50
Differenziale PEO personale in servizio alla data del 01.01.2023	€ 248,30
Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 al 01.04.2023	€ 3.558,52
Totale risorse stabili	€ 15.229,16
di cui soggette a limiti	€ 10.307,07

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

In questa parte della relazione viene evidenziata la parte delle risorse stabili del fondo costituita dai vari incrementi aventi la caratteristica di risorsa fissa con carattere di certezza e stabilità ed è quindi, acquisito definitivamente al fondo in esame a seguito della stipula definitiva dei Contratti Collettivi Nazionali con le decorrenze ivi indicate:

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4 c. 1	€ 774,68
CCNL 16/10/2003 art. 32 c. 1	€ 738,77
CCNL 16/10/2003 art. 32 c. 2	€ 579,31
CCNL 22/01/2004 art.32 c.7	€ 238,32

CCNL 09/05/2006 art. 4 c.1	€ 564,21
----------------------------	----------

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	€ ----
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	€ ----
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	€ 23,28
CCNL 21/05/2018 art.67 c.2 lettera a)	€ 416,00
CCNL 21/05/2018 art.67 c.2 lettera b) Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di peo	€ 276,77
CCNL 21/05/2018 art.67 c.2 lettera c)	€ 263,90
CCNL 16.11.2022 art.79 c.1 lettera b)	€ 422,50
CCNL 16.11.2022 art.79 c.1 lettera d)	€ 248,30
CCNL 16.11.2022 art.79 c.1-bis	€ 3.558,52

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili, ossia quelle risorse che non presentano caratteristiche di certezza per gli anni successivi, sono così dettagliate:

Descrizione	Importo
Art.67 c.4 CCNL 2016/2018 economie fondo straordinario anno precedente	€ 603,21
Art. 67 c.4 CCNL 2016/2018 1,2% monte salari 1997	€ 742,72
Art 67 c.3 lettera c) Incentivi funzioni tecniche, recupero evasione tributaria	€ 4.563,54
Art.79 comma1 lettera b) Incremento € 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2018 – anno 2021 recupero una tantum	€ 845,00
Art.79 comma 3 – Incremento 0,22% monte salari anno 2018 anno 2023	€ 339,33
Art.79 comma 3 – Incremento 0,22% monte salari anno 2018 una tantum 2022	€ 339,33

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Trasferimento personale ATA	€ ----
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19	€ ----
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	€ ----
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	€ ----
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	€ ----
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	€ ----
Totale riduzioni	€ ----

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 15.229,16
Risorse variabili	€ 7.433,13
Residui anni precedenti	€ ---
Totale	€ 22.622,29

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 16.031,43 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 2.090,96
Progressioni orizzontali	€ 6.227,77

Differenze stipendiali tra B3 e B1 e D3 e D1 al 01.04.2023	€ 2.808,59
Incentivi funzioni tecniche e recupero evasione tributaria	€ 4.563,54
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	----
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	----
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	----
Incremento quota risorse PO – art.79 comma 3 CCNL 16.11.2022	€ 340,57
Totale	€ 16.031,43

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 6.630,86 così suddivise:

Descrizione	Importo
Art. 70-bis c.2 CCNL 2016/2018 indennità condizioni di lavoro: rischio, disagio, maneggio valori	€ 850,00
Art. 70 – quinquies c.1 CCNL, indennità per specifiche responsabilità	€ 1.204,00
Art.68 c.2 lettera A) del CCNL 2016/2018	€ 3.203,80
Art.68 c.2 lettera B) del CCNL 2016/2018	€ 1.373,06
Totale	€ 6.630,86

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 16.031,43
Somme regolate dal contratto	€ 6.630,86
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	€ 22.662,29

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente .

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Le risorse stabili considerate ammontano a € 15.229,16 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 11.127,32. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.lgs. 150/2009.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Non sono previste progressioni orizzontali.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2016	Anno 2022	Anno 2023
Risorse stabili soggette al limite	10.043,17	10.286,77	10.307,07
Risorse stabili non soggette al limite	27,30	737,10	4.922,09
Risorse variabili soggette al limite	797,70	554,10	742,72
Risorse variabili non soggette al limite	1.450,48	3.821,14	6.690,41
Residui anni precedenti	0	0	0
Totale	12.318,65	15.642,71	14.735,00
Posizioni organizzative e risultato	24.208,92	24.000,00	24.000,00
Fondo straordinario	776,00	776,00	776,00
Totale fondo depurato delle voci non soggette al vincolo al fine del rispetto del tetto massimo 2016	35.825,79	35.825,79	35.825,79

Il fondo dell'anno 2016 è stato ricalcolato al fine di integrare le risorse stabili dello 0,20% del monte salari 2001 pari a € 238,32, in quanto non era mai stato previsto lo 0,20% per il finanziamento di alte professionalità come previsto dall'art.32 comma 7 del CCNL 22.01.2004. Inoltre le progressioni economiche sono sempre state decurtate al netto degli incrementi derivanti dai CCNL mentre ai sensi della dichiarazione congiunta n.14 del CCNL 22.01.2004 il differenziale per aumenti contrattuali al personale beneficiario di progressione

orizzontale deve incrementare il fondo; i differenziali delle peo pregresse per l'anno 2021 ammontano a € 321,10.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Il sistema contabile utilizzato è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazioni dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione.

Viene effettuata puntuale verifica in merito al totale degli stanziamenti di bilancio che corrispondono alla somma da una parte delle voci di retribuzione e dall'altra delle voci del fondo.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Come desunto dal sistema contabile utilizzato ed in relazione alla consistenza finale del fondo 2016 gli istituti contrattuali afferenti l'annualità 2023 rientrano comunque nel totale del fondo complessivo 2016.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

In conclusione l'importo complessivo del fondo è coperto da mezzi ordinari di bilancio e risulta impegnato in parte sui capitoli degli stipendi per le progressioni orizzontali e indennità di comparto, in parte sul capitolo Fondo per il miglioramento efficienza servizi, e per gli incentivi tecnici sulle singole opere.

La presente relazione viene trasmessa all'Organo di Revisione per l'ottenimento della certificazione prevista dalle disposizioni normative in vigore e per la verifica della compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio.

Il Responsabile del servizio finanziario

Loredana Durbiano

F.to in originale

Il Segretario Comunale

dott.ssa Marietta CARCIONE

F.to in originale

